



INDICAZIONI IN MERITO AL PRIMO INCONTRO DI PROGRAMMAZIONE
Schema delle ipotesi più frequentemente ricorrenti

Ipotesi 1

PARTI	SITUAZIONE	CONSEGUENZE
Parte attivatrice	Presente al I incontro	Paga € 48,80 + 40+iva o 50+ iva (DM 180/2010) (1)
Parte convenuta	Non aderente	Non paga

Il procedimento si conclude per mancata adesione di parte convenuta – verbale negativo – NON assolta la condizione di procedibilità (2)

Ipotesi 2

PARTI	SITUAZIONE	CONSEGUENZE
Parte attivatrice	Presente al I incontro	Paga € 48,80
Parte convenuta	Aderente – non presente al I incontro.	Paga € 48,80

Il procedimento si conclude per assenza di parte convenuta – verbale negativo – NON assolta la condizione di procedibilità (2) e (4)

Ipotesi 3

PARTI	SITUAZIONE	CONSEGUENZE
Parte attivatrice	Presente al I incontro vuole / non vuole proseguire	Paga € 48,80
Parte convenuta	Aderente – presente al I incontro Non vuole proseguire	Paga € 48,80

Il procedimento si conclude per dichiarazione di parte convenuta di assenza della possibilità di procedere – verbale negativo – assolta la condizione di procedibilità (3) e (4)

Ipotesi 4

PARTI	SITUAZIONE	CONSEGUENZE
Parte attivatrice	Presente al I incontro vuole proseguire	Paga € 48,80 + le normali spese di mediazione come da tariffa
Parte convenuta	Aderente – presente al I incontro Vuole proseguire	Paga € 48,80 + le normali spese di mediazione come da tariffa

Il procedimento ha inizio e si svolge normalmente.

- (1) (DM 180/2010 novellato dal DM 145/2011 – art. 16 comma 4 lettera e): Comma 4: L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: e) deve essere ridotto **di un terzo a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma** quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
- (2) Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo. Art. 5 comma 2-bis.
- (3) Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Art. 8 comma 1.
- (4) Art. 17 comma 5-ter del D.Lgs 28/2010, novellato dall'Art. 84 della L. 98/2013
Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione.